

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, VALSECCHI Pasquale e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1965

Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (A.I.C.E.M.)

ONOREVOLI SENATORI. — Affinchè i risultati, che la legge di riforma fondiaria si proponeva, fossero più facilmente e più sicuramente conseguiti, il legislatore dispose che gli assegnatari si costituissero in organismi cooperativi, pena il decadimento dalla concessione delle terre.

Si sarebbe così ovviato alle numerose e pesanti difficoltà nelle quali gli assegnatari si sarebbero trovati, perchè spesso sprovvisti di pratica imprenditoriale, di cognizioni tecniche o di esperienze di mercato, e tutti altresì privi dei mezzi finanziari occorrenti per una, anche minima, meccanizzazione, sempre più necessaria nell'esercizio agrario.

L'Ente per la Maremma tosco-laziale non si limitò quindi alla distribuzione delle terre affidategli, ma si preoccupò di organizzare corsi d'istruzione civica e professionale, di sensibilizzare gli assegnatari sul significato, sul valore e sui risultati che offre la cooperazione e promosse cooperative di primo e secondo grado.

All'indomani della costituzione delle prime cooperative, preoccupato di garantire alle stesse la necessaria assistenza tecnico-amministrativa-legale-fiscale, l'Ente Maremma provvide a costituire « Sezioni » di zona, che, con l'opera di un segretario e di impiegati, assistessero le cooperative.

I segretari di queste « Sezioni » venivano stipendiati dall'Ente, mentre gli impiegati dipendevano dalle Cooperative assistite.

Questo poneva problemi di diversa natura perchè non tutte le cooperative potevano avvalersi di esperti — in conseguenza anche dei ridottissimi stipendi che erano in grado di corrispondere — e il personale, assunto senza il rispetto delle norme di legge sul collocamento e sulle assicurazioni sociali obbligatorie, non dava la necessaria garanzia nell'assolvimento dei compiti demandatigli.

Per queste ragioni, nel 1957, l'Ente Maremma promosse la costituzione dell'AICEM (Associazione interprovinciale cooperative Ente Maremma) alla quale hanno aderito, in assoluta libertà, tutte le Cooperative e Mutue assicurazione bestiame promosse e costituite nell'ambito del comprensorio di riforma, nonché il « Consmaremma » (Consorzio produzione - acquisto e vendite collettive delle Cooperative fra assegnatari).

Scopo dell'AICEM è di svolgere, a favore delle Associate, l'assistenza organizzativa e contabile, di provvedere alla regolare tenuta dei libri e documenti di lavoro del personale, in base alle vigenti disposizioni di legge, di favorire la collaborazione fra gli Enti cooperativi associati e quella con altri organismi che svolgano attività similari nel quadro dell'economia nazionale, di esplicitare funzioni di tutela degli interessi degli Enti cooperativi nel campo sindacale.

Per raggiungere gli scopi prefissi, l'AICEM adottò provvedimenti ed iniziative di par-

ticolare significato e portata, quale quello di assumere personale altamente qualificato e particolarmente competente nei diversi settori della sua attività istituzionale, di regolarizzarne la posizione giuridico-sindacale, di organizzarne l'attività perchè alle Cooperative aderenti venisse prestata completa assistenza.

I risultati dell'opera dell'AICEM interessarono presto anche gli altri Enti di riforma fondiaria, che, sul suo esempio e sulle sue esperienze costituirono organizzazioni similari, con la sola differenza — importante e determinante — di assumere direttamente il personale necessario, che viene retribuito dall'Ente stesso ed è considerato, ad ogni effetto, personale dell'Ente.

Con l'applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, si viene ora a determinare una situazione assurda, e cioè che il « personale dipendente dall'AICEM, organismo voluto dall'Ente Maremma, e che della riforma fondiaria cura gli aspetti più determinanti, è escluso dall'applicazione della legge citata ». Per la impossibilità degli organismi cooperativi di coprire per intero gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite dall'AICEM, deriva infatti per il personale il pericolo di licenziamento mentre le cooperative reste-

rebbero prive dell'assistenza dall'AICEM prestata.

Questo perchè, a suo tempo, l'Ente Maremma, a differenza degli altri Enti di riforma, non ha provveduto ad inquadrare nel proprio organico tale personale.

Si ravvisa pertanto opportuno integrare le norme previste agli articoli 8, 9 e 10 della legge 14 luglio 1965, n. 901, estendendole anche al personale che l'AICEM aveva in organico alla data del 31 dicembre 1964.

Aderiscono all'AICEM:

- n. 142 Cooperative di servizi;
- n. 12 Cooperative specializzate;
- n. 86 Associazioni agrarie di Mutua assicurazione bestiame fra assegnatari;
- n. 1 Consorzio di produzione - acquisto e vendite collettive delle Cooperative fra assegnatari « Consmaremma ».

L'AICEM, come già precisato, per poter svolgere il suo mandato, si avvale dell'opera di personale direttamente dipendente e di quello distaccato dall'Ente Maremma. Alla data del 31 dicembre 1964, il personale dipendente dall'Associazione interprovinciale cooperative Ente Maremma (AICEM), era complessivamente costituito da 151 unità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma in servizio alla data del 31 dicembre 1964 sono equiparati ai dipendenti dell'Ente Maremma ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè ai fini della assunzione presso gli Enti di sviluppo di nuova istituzione o della sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 9 e 10 della stessa legge.